

STRUTTURA di ATTIVITA' CALCIO UISP

Comitato Territoriale Valdera

Tel 0587-55594 – Fax=058755347

Stagione Sportiva 2019-2020
C.U. n° 26 del 05/03/2020

Sommario:

. CALCIO A 11

Eccellenza – Promozione A – Promozione B – 1° Livello – Eccellenza Costa

STATUTO NAZIONALE UISP

TITOLO I

IDENTITA' ASSOCIATIVA E PRINCIPI PROGRAMMATICI

Articolo 1

SCOPI E FINALITA'

L'UISP è l'Associazione di tutte le persone che vogliono essere protagoniste del fenomeno sportivo attraverso la pratica diretta, competitiva e non, la partecipazione alle esperienze associative e formative, l'organizzazione di eventi. L'UISP è un'Associazione Nazionale che realizza scopi e finalità attraverso le proprie sedi territoriali. L'UISP sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, d'alienazione, contro la pratica del doping; opera per il benessere dei cittadini, i valori di dignità umana di non violenza e solidarietà, tra le persone e tra i popoli e coopera con quanti condividono questi principi. Riconoscendo lo sport come diritto di cittadinanza, come risorsa per l'integrazione la UISP s'impegna alla promozione e alla diffusione - nello sport e attraverso lo sport, nella vita sociale - di una cultura dei diritti, dell'ambiente e della solidarietà.

L'UISP non persegue fini di lucro in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti

**AVVISO
IMPORTANTE
A TUTTE
LE SOCIETA'**

La Lega informa tutte le società
che il campionato sarà
**SOSPESO FINO AL 15
MARZO**
come da circolare UISP
Nazionale

Prot. 055/LB/as

Firenze, 5 marzo 2020

Ai Presidenti
Comitati Territoriali della Toscana

Ai Responsabili Regionali
Settori di Attività

Al Presidente Nazionale

Al Segretario Generale Nazionale

Ai Responsabili Nazionali
Settori di Attività

Oggetto: DPCM 04 marzo 2020 inerente l'emergenza epidemiologica da COVID-19


Cari Dirigenti,

in seguito alle disposizioni emanate dal Consiglio dei Ministri il 4/3/2020 la Giunta Regionale ritiene opportuno e responsabile sospendere tutte le attività sportive, didattiche e formative fino al 15 marzo p.v. in attesa di eventuali altri chiarimenti in merito.

Negli impianti sportivi comunali come, ad esempio, piscine e palazzetti dello sport, gestiti da UISP in convenzione con i Comuni, si invitano i gestori a prendere contatti con gli stessi per avere disposizioni in merito. Se gli Enti Locali demandano ai gestori la responsabilità delle decisioni, questi devono attenersi alle procedure del Decreto del Presidente del Consiglio. Anche in caso di gestione di impianti privati sarà necessario attenersi alle procedure del Decreto.

Siamo consapevoli delle possibili difficoltà, ma confidiamo nel senso di responsabilità collettivo, proprio di una grande organizzazione dello sport per tutti per superare un momento difficile per il paese intero.

Il Presidente
Lorenzo Bani





Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, da applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, nonché individuare ulteriori misure;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo 2020;

Sulla proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni;

DECRETA:

ART. 1

(Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i *meeting* e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- b) sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d);
- c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle



Presidenza del Consiglio dei Ministri

sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d);

- d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell'interno e della difesa;
- e) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
- g) i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

- i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
- l) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- m) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
- o) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza.

ART. 2

(Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale)

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

- a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
- b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);
- c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1;
- d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;
- e) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal



Presidenza del Consiglio dei Ministri

presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

- f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, liquidi disinfettanti per l'igiene delle mani;
- g) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d);
- h) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
- i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

2. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera i), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

- a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
- c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);
- d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

3. L'operatore di sanità pubblica deve inoltre:

- a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
- b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
- c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:

- a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
- b) divieto di contatti sociali;
- c) divieto di spostamenti e viaggi;
- d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

- a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanità Pubblica;
- b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

6. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.

ART. 3

(Monitoraggio delle misure)

1. Il Prefetto territorialmente competente monitora l'attuazione delle misure previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni competenti.

ART. 4

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

3. Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato 1

Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
- c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l'attività sportiva;
- f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

AVVISO A TUTTE LE SOCIETA'

La Lega avvisa tutte le società che non avessero ancora pagato le multe di farlo **TASSATIVAMENTE** entro il 10/03/2020, per non incorrere nelle sanzioni disciplinari come da Normativa Generale.

NB. le multe si possono pagare anche tramite bonifico!

Grazie

AVVISO ALLE SOCIETA' DI ECCELLENZA

Si informano le società che per il recupero della giornata n°8 devono comunicare il giorno, ora e campo **ALMENO** 10 giorni prima per poterlo inserire nel comunicato ufficiale (come da regolamento norme regionale)

Grazie

AVVISO ALLE SOCIETA' DI ECCELLENZA

Si ricorda le società che entro il 15 Marzo devono saldare **TASSATIVAMENTE** la 3° rata della quota arbitrale di 130€ per non incorrere nelle sanzioni previste dal regolamento regionale.

Grazie

ECCELLENZA

Risultati ECCELLENZA - GIRONE		
Giorn	Squadre	Ris
Rit 8	ASD BOTTEGHINO - AC MISERICORDIA BUTI	0 - 0
Rit 8	POL. GATTO VERDE ASD - GS SAN DONATO R.C.G.	2 - 0
Rit 8	ASD NUGOLA 2016 - ADT PECCIOLI	2 - 0
Rit 8	ASD ARCI PERIGNANO 1986 - GS LE MELORIE	0 - 1
Rit 8	ASD BUTI FC - AS CASTELFRANCO	1 - 1
Rit 8	ASD AMT CAPANNE 1975 - ASD SAN LAZZARO	3 - 3
Rit 8	ASD BAR BALDINI - POL CASTELF/SOTTO	2 - 0
Rit 8	BELLAVISTA - ATL MONTECALVOLI ASD	2 - 1

Squadra	P.Ti	G	V	N	P	RF	RS	DR	CD	Pen
AS CASTELFRANCO	53	21	17	2	2	55	16	39	63	0
POL. GATTO VERDE ASD	49	21	15	4	2	57	15	42	72	0
GS SAN DONATO R.C.G.	48	21	15	3	3	25	13	12	88	0
GS LE MELORIE	41	21	12	5	4	42	27	15	98	0
ASD NUGOLA 2016	38	21	12	2	7	31	29	2	74	0
ADT PECCIOLI	33	21	9	6	6	33	25	8	73	0
ASD ARCI PERIGNANO 1986	30	21	8	6	7	25	21	4	65	0
ASD BUTI FC	28	21	7	7	7	32	29	3	98	0
ASD BOTTEGHINO	25	21	6	7	8	30	39	-9	74	0
ASD AMT CAPANNE 1975	24	21	6	6	9	26	35	-9	95	0
AC MISERICORDIA BUTI	21	21	5	6	10	16	23	-7	62	0
ASD SAN LAZZARO	19	21	5	4	12	24	42	-18	88	0
ASD BAR BALDINI	16	21	4	4	13	18	40	-22	75	0
ATL MONTECALVOLI ASD	16	21	4	4	13	21	43	-22	92	0
POL CASTELF/SOTTO	16	21	4	4	13	22	35	-13	116	0
BELLAVISTA	11	21	3	2	16	21	46	-25	64	0

ECCELLENZA - Provvedimenti Disciplinari a carico dei Tesserati				
Nome	Squadra	Sanzione	Gara del	Motivazione
Diffide				
Masha Egli	AS CASTELFRANCO	Diffida	29/feb	
Bonuccelli Tommaso	POL. GATTO VERDE ASD	Diffida	01/mar	
Gasparini Andrea	POL. GATTO VERDE ASD	Diffida	01/mar	
Romagnoli Davide	POL. GATTO VERDE ASD	Diffida	01/mar	
Giari Tommaso	POL. GATTO VERDE ASD	Diffida	01/mar	
Bury David	GS SAN DONATO R.C.G.	Diffida	01/mar	
Scarlati Enrico	GS SAN DONATO R.C.G.	Diffida	01/mar	
Tommasini Fabrizio	ASD BUTI FC	Diffida	29/feb	
Pratali Edoardo	ASD BUTI FC	Diffida	29/feb	
Niccolai Tommaso	ASD BUTI FC	Diffida	29/feb	
Ferretti Lorenzo Elia	GS LE MELORIE	Diffida	28/feb	
Marinella Antonio	BELLAVISTA	Diffida	02/mar	
Giglio Diego	ASD AMT CAPANNE 1975	Diffida	29/feb	
Macelloni Andrea	ASD AMT CAPANNE 1975	Diffida	29/feb	
Rocca Mirko	ATL MONTECALVOLI ASD	Diffida	02/mar	
Squalifica per S/A				
Morelli Emanuele	ASD BAR BALDINI	GG 1	02/mar	
Spigai Jacopo	ASD BUTI FC	GG 1	29/feb	
Fanelli Gabriele	ASD NUGOLA 2016	GG 1	29/feb	
Azzolini Matteo	ASD NUGOLA 2016	GG 1	29/feb	
Cioni Lorenzo	GS LE MELORIE	GG 1	28/feb	
Hssissou Mohamed	BELLAVISTA	GG 1	02/mar	
Soumare Moussa	POL CASTELF/SOTTO	GG 1	02/mar	
Alaimo Alessio	ATL MONTECALVOLI ASD	GG 1	02/mar	
Fantozzi Matteo	ASD BOTTEGHINO	GG 1	29/feb	
Squalifiche a giornate				
Arzilli Andrea	POL. GATTO VERDE ASD	GG 1	01/mar	
Pellegrini Denis	POL. GATTO VERDE ASD	GG 1	01/mar	
Cervelli Marco	GS SAN DONATO R.C.G.	GG 1	01/mar	
Centofanti Alberto	GS SAN DONATO R.C.G.	GG 1	01/mar	
Giannini Marco	ASD AMT CAPANNE 1975	GG 1	29/feb	
Maffei Matteo	ATL MONTECALVOLI ASD	GG 1	02/mar	
Grandoli Giulio	ASD SAN LAZZARO	GG 1	29/feb	
Ribechini Roberto	ADT PECCIOLI	GG 1	29/feb	

PROMOZIONE A

Risultati PROMOZIONE A - GIRONE A - Girone GIRONE A		
Giorn	Squadre	Ris
Rit 8	ENJOY/DUCCESCHI 1991 - GS PONTEGINORI 1929 ASD	0 - 0
Rit 8	ASD LE BADIE - ASD LEGOLI 1994	0 - 0
Rit 8	NUOVA BELVEDERE ASD - INTERCOM. SANTA LUCE	0 - 1
Rit 8	RUENTES ORCIANO 2011 - ASD AMT SALINE	4 - 0
Rit 8	AMT TERRICCIOLA - ASD IL CASTELLO 1989	1 - 1
Rit 8	POL. RIPARBELLA - POL. CASTELLINA M.MA	1 - 0
Rit 8	RIPOSA: USD POMARANCE	

Squadra	P.Ti	G	V	N	P	RF	RS	DR	CD	Pen
ASD LE BADIE	38	17	11	5	1	25	9	16	55	0
ASD LEGOLI 1994	34	18	9	7	2	34	22	12	42	0
AMT TERRICCIOLA	34	18	10	4	4	32	22	10	50	0
GS PONTEGINORI 1929 ASD	28	18	7	7	4	20	16	4	47	0
ASD IL CASTELLO 1989	27	17	7	6	4	30	18	12	45	0
USD POMARANCE	26	17	8	2	7	34	29	5	53	0
RUENTES ORCIANO 2011	22	17	6	4	7	28	23	5	60	0
POL. CASTELLINA M.MA	22	18	5	7	6	23	23	0	66	0
ENJOY/DUCCESCHI 1991	21	18	6	3	9	14	22	-8	53	0
INTERCOM. SANTA LUCE	18	18	5	3	10	14	26	-12	64	0
ASD AMT SALINE	17	17	3	8	6	15	26	-11	76	0
NUOVA BELVEDERE ASD	13	17	3	4	10	20	33	-13	34	0
POL. RIPARBELLA	10	18	2	4	12	19	39	-20	54	0

PROMOZIONE A - Provvedimenti Disciplinari a carico dei Tesserati				
Nome	Squadra	Sanzione	Gara del	Motivazione
Diffide				
Bartalucci Marco	NUOVA BELVEDERE ASD	Diffida	29/feb	
De Masi Francesco	POL. RIPARBELLA	Diffida	29/feb	
Becherini Jacopo	POL. RIPARBELLA	Diffida	29/feb	
Cataldo Claudio	INTERCOM. SANTA LUCE	Diffida	29/feb	
Burgassi Giacomo	ASD AMT SALINE	Diffida	29/feb	
Squalifica per S/A				
Compagnoni Daniele	ASD LE BADIE	GG 1	29/feb	
Ragoni Raffaele	ENJOY/DUCCESCHI 1991	GG 1	29/feb	
La Vita Antonio	ASD IL CASTELLO 1989	GG 1	01/mar	
Ferlatto Thomaso	GS PONTEGINORI 1929 ASD	GG 1	29/feb	
Griselli Rocco	POL. RIPARBELLA	GG 1	29/feb	
Squalifiche a giornate				
Misilmeri Nicola	POL. RIPARBELLA	GG 1	29/feb	
Capanni Yuri	ASD AMT SALINE	GG 2	29/feb	
Fiorentini Nicholas	RUENTES ORCIANO 2011	GG 1	29/feb	

PROMOZIONE B

Risultati PROMOZIONE B - GIRONE B - Girone GIRONE B		
Giorn	Squadre	Ris
Rit 8	POL. SANTA LUCIA - TRIDENT SPORT VICO	1 - 0
Rit 8	FC SANTACROCESE ASD - CUIOPELLI	0 - 0
Rit 8	VIA DI CORTE - GS AMT STAFFOLI	0 - 1
Rit 8	POL. ARCI CASC/TERME - AC ULIVETO LA CORTE	0 - 1
Rit 8	CORRADO PANNOCCHIA ASD - VICUS VITRI	1 - 1
Rit 8	LA FUTURA GHEZZANI - ASD CASTELFRANCO 2003	1 - 1
Rit 8	RIPOSA: USD CAMPAGNOLA STIBBIO	

Squadra	P.Ti	G	V	N	P	RF	RS	DR	CD	Pen
TRIDENT SPORT VICO	31	18	9	4	5	18	12	6	59	0
ASD CASTELFRANCO 2003	29	18	8	5	5	23	19	4	62	0
GS AMT STAFFOLI	27	18	7	6	5	22	21	1	94	0
LA FUTURA GHEZZANI	26	18	6	8	4	25	17	8	74	0
VIA DI CORTE	25	17	6	7	4	25	16	9	73	0
USD CAMPAGNOLA STIBBIO	24	17	5	9	3	20	17	3	54	0
POL. SANTA LUCIA	24	18	5	9	4	20	19	1	64	0
AC ULIVETO LA CORTE	23	17	6	5	6	20	22	-2	49	0
FC SANTACROCESE ASD	21	17	4	9	4	18	22	-4	59	0
POL. ARCI CASC/TERME	17	17	3	8	6	17	21	-4	49	0
VICUS VITRI	17	17	3	8	6	18	23	-5	52	0
CUIOPELLI	17	18	3	8	7	14	24	-10	69	0
CORRADO PANNOCCHIA ASD	15	18	3	6	9	13	20	-7	60	0

PROMOZIONE B - Provvedimenti Disciplinari a carico dei Tesserati				
Nome	Squadra	Sanzione	Gara del	Motivazione
Diffide				
Cioni Lorenzo	FC SANTACROCESE ASD	Diffida	28/feb	
Cappelli Marco	POL. SANTA LUCIA	Diffida	29/feb	
Procopio Daniele	ASD CASTELFRANCO 2003	Diffida	29/feb	
Lotti Luca	CORRADO PANNOCCHIA ASD	Diffida	02/mar	
Vara Tommaso	VIA DI CORTE	Diffida	29/feb	
Giannini Matteo	AC ULIVETO LA CORTE	Diffida	29/feb	
Pontanari Lorenzo	GS AMT STAFFOLI	Diffida	29/feb	
Lizzerini Matteo	TRIDENT SPORT VICO	Diffida	29/feb	
Ancora Davide	TRIDENT SPORT VICO	Diffida	29/feb	
Squalifica per S/A				
Lenzi Luca	LA FUTURA GHEZZANI	GG 1	29/feb	
Asimi Arjan	LA FUTURA GHEZZANI	GG 1	29/feb	
Valori Giacomo	CORRADO PANNOCCHIA ASD	GG 1	02/mar	
Mokhevishvili Ramaz	CUOIOPELLI	GG 1	28/feb	
Dal Canto Loreno	VICUS VITRI	GG 1	02/mar	
Cei Tommaso	VIA DI CORTE	GG 1	29/feb	
Facchineri Angelo	VIA DI CORTE	GG 1	29/feb	
Conti Pierluigi	TRIDENT SPORT VICO	GG 1	29/feb	
Squaliche a mesi				
Campigli Simone	POL. SANTA LUCIA	fino al 13/04/2020	29/feb	art 225 pag 47
Del Corso Francesco	TRIDENT SPORT VICO	fino al 13/04/2020	29/feb	art 225 pag 47
Squalifiche a giornate				
Papini Stefano	ASD CASTELFRANCO 2003	GG 1	29/feb	
Ricci Filippo	CORRADO PANNOCCHIA ASD	GG 2	02/mar	
Del Grande Giulio	AC ULIVETO LA CORTE	GG 2	29/feb	
Stefanelli Michele	POL. ARCI CASC/TERME	GG 2	29/feb	
Del Corso Ennio	TRIDENT SPORT VICO	GG 1	29/feb	

1° LIVELLO

Risultati 1° LIVELLO - GIRONE		
Giorn	Squadre	Ris
Rit 8	ASD STELLA ROSSA - POL. CHIANNI	1 - 1
Rit 8	DM FABBRICA ASD - ARCI MONTECHIARI	1 - 0
Rit 8	4 STRADE PERIGNANO - CLUB VECCHIA QUERCIA	1 - 2
Rit 8	ASD CLUB CERRETTI - POL. LE VIGNE	1 - 1
Rit 8	GS BELLARIA - ASD DRINKING TEAM 2003	3 - 3
Rit 8	GS AMT LAJATICO - ACLI LA ROTTA	2 - 3
Rit 8	RIPOSA: NEW TEAM	

Squadra	P.Ti	G	V	N	P	RF	RS	DR	CD	Pen
GS AMT LAJATICO	33	18	10	3	5	41	24	17	74	0
ASD DRINKING TEAM 2003	33	17	9	6	2	28	21	7	83	0
ASD STELLA ROSSA	32	18	8	8	2	34	19	15	51	0
ARCI MONTECHIARI	31	18	9	4	5	30	22	8	60	0
POL. CHIANNI	29	18	8	5	5	31	20	11	54	0
ACLI LA ROTTA	28	18	8	4	6	29	25	4	76	0
CLUB VECCHIA QUERCIA	25	18	7	4	7	34	35	-1	68	0
GS BELLARIA	24	18	5	9	4	17	17	0	53	0
4 STRADE PERIGNANO	22	17	6	4	7	26	26	0	46	0
DM FABBRICA ASD	19	17	5	4	8	12	21	-9	59	0
ASD CLUB CERRETTI	12	17	2	6	9	7	25	-18	48	0
POL. LE VIGNE	11	17	1	8	8	17	32	-15	30	0
NEW TEAM	9	17	2	3	12	11	30	-19	38	0

1° LIVELLO - Provvedimenti Disciplinari a carico dei Tesserati				
Nome	Squadra	Sanzione	Gara del	Motivazione
Diffide				
Ceccarelli Elia	ASD STELLA ROSSA	Diffida	29/feb	
Bigazzi Tommaso	ASD STELLA ROSSA	Diffida	29/feb	
Vitarelli Giulio	CLUB VECCHIA QUERCIA	Diffida	29/feb	
Tarrini Nicolò	POL. CHIANNI	Diffida	29/feb	
Meini Alessandro	GS BELLARIA	Diffida	29/feb	
Iannello Gianluca	GS BELLARIA	Diffida	29/feb	
Dicrescenza Angelo	ASD DRINKING TEAM 2003	Diffida	29/feb	
Squalifica per S/A				
Cardellini Alessandro	ASD STELLA ROSSA	GG 1	29/feb	
Franchi Giacomo	POL. CHIANNI	GG 1	29/feb	
Cicero Michele	ASD DRINKING TEAM 2003	GG 1	29/feb	
Pratelli Lorenzo	ASD DRINKING TEAM 2003	GG 1	29/feb	
Granchi Eliseo	ASD DRINKING TEAM 2003	GG 1	29/feb	
Guidi Alessandro	ASD CLUB CERRETTI	GG 1	29/feb	
Baktha Ousama	ASD CLUB CERRETTI	GG 1	29/feb	
Denese Tommaso	ARCI MONTECHIARI	GG 1	01/mar	
Montagnani Andrea	4 STRADE PERIGNANO	GG 1	29/feb	
Marconcini Alessio	4 STRADE PERIGNANO	GG 1	29/feb	
Squalifiche a giornate				
Fattorini Elia	POL. CHIANNI	GG 1	29/feb	
Sangiovanni Fabio	ACLI LA ROTTA	GG 2	29/feb	
Paoli Alessandro	ARCI MONTECHIARI	GG 1	01/mar	
Barsottini Paolo	DM FABBRICA ASD	GG 1	01/mar	

ECCELLENZA COSTA

Risultati ECCELLENZA COSTA - GIRONE UNICO		
Giorn	Squadre	Ris
Rit 8	GS SERRAZZANO - QUERCIANELLA TERMISOL TERMICA	1 - 4
Rit 8	LIVORNO FORENSE - ASD VADA	3 - 6
Rit 8	USD COLLI MARITTIMI - SPORTING CLUB ROSIGNANO	1 - 2
Rit 8	CIRCOLO RICR. SOLVAY - ARCI LA CALIFORNIA	1 - 1
Rit 8	BORGO CAPPUCINI - PALAZZI MONTEVERDI	0 - 3
Rit 8	RIPOSA: ARCI GABBRO	

Squadra	P.Ti	G	V	N	P	RF	RS	DR	CD	Pen
CIRCOLO RICR. SOLVAY	37	17	11	4	2	38	20	18	105	0
SPORTING CLUB ROSIGNANO	36	17	11	3	3	47	20	27	55	0
QUERCIANELLA TERMISOL TERMICA	36	18	11	3	4	47	22	25	59	0
ARCI LA CALIFORNIA	30	17	8	6	3	31	21	10	66	0
PALAZZI MONTEVERDI	29	17	9	2	6	25	18	7	53	0
GS SERRAZZANO	23	17	7	2	8	26	38	-12	72	0
ASD VADA	17	18	5	2	11	20	39	-19	41	0
BORGO CAPPUCINI	16	18	4	4	10	30	45	-15	81	0
LIVORNO FORENSE	15	17	4	3	10	30	41	-11	44	0
USD COLLI MARITTIMI	15	17	4	3	10	25	40	-15	68	0
ARCI GABBRO	13	17	3	4	10	18	33	-15	44	0

ECCELLENZA COSTA - Provvedimenti Disciplinari a carico dei Tesserati				
Nome	Squadra	Sanzione	Gara del	Motivazione
Diffide				
Poli Lorenzo	SPORTING CLUB ROSIGNANO	Diffida	29/feb	
Chiacchio Pasquale	SPORTING CLUB ROSIGNANO	Diffida	29/feb	
Carmignani Giacomo	PALAZZI MONTEVERDI	Diffida	29/feb	
Marangio Emiliano	LIVORNO FORENSE	Diffida	02/mar	
Di Fiore Riccardo	USD COLLI MARITTIMI	Diffida	29/feb	
Squalifica per S/A				
Zazzeri Daniele	ARCI LA CALIFORNIA	GG 1	29/feb	
Berrighi Marco	ARCI LA CALIFORNIA	GG 1	29/feb	
Nieddu Marco	CIRCOLO RICR. SOLVAY	GG 1	29/feb	
Lorenzini Francesco	PALAZZI MONTEVERDI	GG 1	29/feb	
Lotti Giacomo	GS SERRAZZANO	GG 1	29/feb	
Gucci Sebastiano	GS SERRAZZANO	GG 1	29/feb	
Guarnieri Matteo	BORGO CAPPUCINI	GG 1	29/feb	
Della Valle Andrea	QUERCIANELLA TERMISOL TERMICA	GG 1	29/feb	
Squalifiche a giornate				
Bertini Sandro	SPORTING CLUB ROSIGNANO	GG 1	29/feb	
Lorenzini Diego	USD COLLI MARITTIMI	GG 2	29/feb	